

Pieve di Soligo, 12/10/2021

Informativa n. 17

OGGETTO: novità del periodo ed altre informazioni

Si riportano le principali novità intervenute nell'ultimo periodo ed altre informazioni.

Obbligo del green pass (certificazione verde) per accedere agli ambienti di lavoro (breve riepilogo della normativa)¹

Come noto, il D.L. 127/2021 ha introdotto **dal 15/10/2021** l'obbligo di possesso del green-pass per accedere nei luoghi di lavoro; in particolare, la "certificazione verde" diventerà obbligatoria per accedere nei luoghi di lavoro per «chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato». Ciò significa che il green pass deve essere esibito oltre che dai dipendenti, anche dai "fornitori" che si recano in quei locali per svolgere una attività lavorativa (compresi i professionisti, gli agenti di commercio e gli artigiani).

L'accesso con obbligo di green pass riguarda quindi tutti coloro che svolgono "a qualsiasi titolo", attività lavorativa, compreso chi svolge attività di formazione o di volontariato², anche sulla base di contratti esterni. L'obbligo sicuramente include anche fattispecie di collaborazione, quali quelle professionali, coordinate e continuative, nonché occasionali, compresi gli amministratori di una società.

La certificazione verde attesta, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

- avere fatto la vaccinazione anti Covid-19;
- essere negativi al test anti-igienico rapido o al test molecolare eseguiti nelle prime 48 ore;
- essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Il datore di lavoro, o un suo delegato **formalmente nominato³ e denominato "verificatore"**, è il soggetto che deve verificare il possesso del green pass di chi accede ai locali aziendali ed ha tempo, come indicato, fino al 15 ottobre per definire le modalità operative di tale verifica.

A tal fine, il datore di lavoro deve, per espressa previsione del decreto, redigere entro il 15 ottobre 2021:

- a) le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
- b) individuare con atto formale i soggetti incaricati di verificare il green pass e di accertare le eventuali violazioni degli obblighi.

Il controllo del possesso del green pass⁴ dovrà avvenire **al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro⁵, e comunque prima dell'inizio della prestazione lavorativa**, tramite l'applicazione per smartphone "VerificaC19", scaricabile gratuitamente dagli store on line (Apple o Android): la persona che accede ai locali, su richiesta del verificatore, dovrà esibire, oltre che il green pass (cartaceo o elettronico), un

¹ Ci si limita a descrivere le incombenze e procedure che ogni azienda dovrà attuare dal 15 ottobre; per tutti gli aspetti di tipo sanzionatorio o giuslavoristico dei lavoratori, si consiglia di consultare un consulente del lavoro

² Ciò significa, perciò, che rientra nel perimetro di applicazione del green pass anche il **mondo del no profit**; sarà necessario quindi che tali Enti, che si avvalgono per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali dei volontari, individuino un soggetto che dovrà verificare il possesso da parte dei volontari stessi del green pass, che dovrà essere esibito ogni qualvolta il volontario si presenti per svolgere la propria attività

³ La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni destinate al verificatore, per l'esercizio dell'attività di verifica stessa

⁴ I controlli, nelle aziende la cui numerosità di personale comporti un onere eccessivo, potranno essere fatti anche "a campione"

⁵ La successiva scadenza del green pass durante la giornata lavorativa non assume rilievo

documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App. Per il lavoratore che svolge la prestazione presso locali altrui (ad esempio per contratti di appalto/fornitura di servizi o di somministrazione di lavoro), l'obbligo di controllo grava sia su chi ospita il lavoratore che sull'effettivo datore di lavoro.

Ai fini privacy, il verificatore dovrà limitarsi a controllare (utilizzando l'app indicata, secondo lo schema luce verde o rossa) il possesso di un valido green pass e, in caso negativo, ad impedire l'accesso al lavoratore che ne fosse privo. Il Garante della Privacy ha chiarito che non è consentito fare copia del documento né conservarlo: la verifica deve solamente constatare se il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido, senza alcun riferimento né alla condizione (vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone) che ha portato al rilascio del Green Pass, né alla data di scadenza del documento medesimo.⁶

Il datore di lavoro che non organizza o non esegue i controlli è soggetto ad una sanzione amministrativa di importo variabile da euro 400 a euro 1.000, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

Si segnala infine che, rispondendo ad una [faq](#), il Governo afferma, in tema di smart working, che lo smart working stesso non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

San Marino: fatture elettroniche; codice destinatario da inserire nel file xml

Si segnala che l'Ufficio tributario di San Marino ha reso noto che riceverà le fatture elettroniche emesse dai cedenti e prestatori italiani, esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) ed il numero di destinatario alfanumerico associato "2R4GTO8". Chi vorrà quindi emettere una fattura elettronica ad un cliente sanmarinese, dovrà utilizzare il codice destinatario "2R4GTO8" (il penultimo carattere è la lettera O di Otranto e non uno zero).

Si ricorda che la fatturazione elettronica di beni verso operatori economici sanmarinesi rimane facoltativa nel periodo 01/10/2021-30/06/2022 e diverrà obbligatoria (per i soggetti già obbligati alla fatturazione elettronica) dal 01/07/2022. La fatturazione elettronica di servizi, invece, sarà sempre facoltativa.

Irregolarità nell'invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva – comunicazioni via pec dall'Agenzia Entrate

Si segnala che l'Agenzia Entrate, con provved. n.257775, informa che ai contribuenti che hanno omesso di inviare la Comunicazione "Lipe", sarà recapitata nella pec e/o nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", una apposita comunicazione con la quale vengono resi noti i dati in possesso dell'Agenzia ovvero: l'emissione di fatture elettroniche, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici o la comunicazione di operazioni transfrontaliere, ma non risulta pervenuta alcuna Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A seguito della ricezione della Comunicazione il contribuente potrà:

- richiedere informazioni o fornire spiegazioni nel caso vi siano fatti e/o circostanze non conosciuti dall'amministrazione finanziaria;
- nel caso in cui venga rilevato l'errore/omissione, procedere con la regolarizzazione tramite l'utilizzo del ravvedimento operoso.

Diminuzione del limite di pagamento in contanti dal 01/01/2022

Ricordiamo che dal 01 gennaio 2022, il limite per i pagamenti in contanti scenderà dagli attuali € 1.999,99 a € 999,99.

⁶ E' consigliabile che, al fine di garantire il rispetto dei principi della privacy, sia consegnata ai soggetti interessati una adeguata informativa relativa al trattamento dei dati, effettuato tramite la verifica del Green Pass; in alternativa è possibile affiggere l'informativa in azienda, affinché sia consultabile direttamente dagli interessati

Bonus sanificazione per esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti)

Si segnala che dal 04/10/2021 al 04/11/2021 è possibile inviare la domanda⁷ per il bonus sanificazione, ovvero il contributo a fondo perduto (nella forma del credito d'imposta) sulle spese effettuate negli scorsi mesi di giugno/luglio ed agosto 2021, relative alle seguenti tipologie di spese:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito spetta in misura pari al 30%, ma tale percentuale potrà variare (in diminuzione) sulla base delle richieste pervenute; l'Agenzia infatti determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. A seguito della pubblicazione di tale provvedimento, sarà possibile utilizzare il credito in compensazione in F24.

Applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione) effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale⁸

L'Agenzia Entrate, rispondendo ad un interpello (n. 643/2021), ha precisato e confermato che, in caso di vendite dei beni citati da parte di commercianti non al dettaglio, va sempre applicato il reverse charge (inversione contabile, articolo 17, comma 6, lettera c), Dpr 633/72), quando tali vendite sono effettuate nella fase distributiva che precede l'attività di commercio al dettaglio, non avendo importanza il fatto che l'acquirente (detentore di partita iva) acquisti tali beni per rivenderli o per finalità differenti come, ad esempio, per essere utilizzati come propri beni strumentali. Il fornitore non è tenuto, quindi, a verificare le future intenzioni del proprio cliente, in merito alla successiva rivendita (o meno) dei prodotti stessi⁹.

L'Agenzia aggiunge infine che alle vendite di altri eventuali beni¹⁰, che dovessero accompagnare i beni soggetti a reverse charge (tablet pc, console da gioco, ecc.), anche se compresi nella stessa fattura, va applicato il regime ordinario iva di fatturazione e non il reverse charge.

Bonus idrico (o bonus rubinetti) – aggiornamento

Si segnala la firma del decreto ministeriale che dà il via alle procedure per accedere al bonus in oggetto (istituito dalla legge di Bilancio 2021), riferito alle spese effettuate nel 2021 da persone fisiche residenti

⁷ Attraverso l'area riservata del sito delle Entrate

⁸ I tablet pc sono dei tablet con funzionalità aggiunte quale, ad esempio, il riconoscimento della scrittura mediante apposite "penne"; "laptop" è un sinonimo di notebook o computer portatile

⁹ Scrive infatti l'Agenzia che il fornitore "non ha l'obbligo di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario (il cliente) in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo IVA"

¹⁰ Come ad esempio i monitor, gli adattatori e i cavi di rete

in Italia, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Il bonus è quantificato fino ad un massimo di € 1.000 per persona; la domanda andrà inviata dal sito ministeriale e la graduatoria sarà stilata in base all’ordine di arrivo delle domande (“click-day”). A chi fosse interessato, segnaliamo il sito del Ministero della Transizione Ecologica, che sovrintende alla concessione del bonus, con l’ultimo aggiornamento sul tema:

<https://www.mite.gov.it/notizie/bonus-idrico-20-milioni-gli-interventi-finalizzati-al-risparmio-delle-risorse-idriche>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza